

Tra l'Ente Gestore Insieme per il "Sacro Cuore" con sede in Casale Monferrato (AL), V.le Ottavio Marchino n°131, in persona del Legale Rappresentante pro tempore,

e i Signori _____,
genitori di _____,

(dati dell'alunno) nat _____ a _____, il _____,
residente in _____ cap _____, via _____,

PREMESSO

- che l'Ente gestisce una istituzione scolastica pubblica non statale paritaria (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado), denominata Insieme per il Sacro Cuore, con sede in Casale Monferrato, V.le Ottavio Marchino n° 131, come previsto nei propri atti costitutivi, Regolamento di Istituto, Progetto Educativo e Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- che i signori _____ hanno presentato domanda di iscrizione per __1__ figlio/a alla classe _____ della Scuola _____, per l'anno scolastico 2024 - 2025, obbligandosi, in caso di accettazione della medesima domanda, a sottoscrivere il presente contratto di prestazione scolastica,
- che gli stessi dichiarano espressamente di condividere l'indirizzo educativo, come espresso nel Progetto Educativo Nazionale della Scuola Salesiana,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) L'Ente prima indicato si obbliga, nei confronti degli altri contraenti, all'erogazione a favore del/la bambino/a-ragazzo/a, delle prestazioni scolastiche previste dal PTOF e alla realizzazione del Progetto Educativo.

Art. 3) I genitori contraenti dichiarano di conoscere, di sottoscrivere e di accettare il PTOF, il Progetto Educativo e il Regolamento d'Istituto.

Per effetto di ciò, sia il Piano Triennale che il Progetto Educativo si considerano ad ogni effetto inseriti nel presente contratto, del quale costituiscono parte integrante.

Art. 4) I genitori contraenti si impegnano ad osservare e a far osservare al/la proprio/a figlio/a il Regolamento d'Istituto, di cui dichiarano di aver presa visione.

Art. 5) L'Ente Gestore si impegna ad ammettere __1__ bambino/a – ragazzo/a alla frequenza delle lezioni dopo la sottoscrizione del contratto formativo.

In dipendenza di ciò, il contraente riconosce espressamente allo stesso Ente Gestore:

- a) il diritto di sottoporre a verifica la situazione iniziale del/la figlio/a;
- b) di predisporre, eventualmente, un contratto formativo individualizzato, sia di eccellenza sia di recupero, il cui aggravio di spesa resta a carico del genitore contraente.

Art. 6) I genitori contraenti si impegnano a:

- collaborare con la Scuola per un'efficace azione educativa;
- accettare l'insegnamento della Religione Cattolica come materia curricolare d'insegnamento compresa nel monte ore della quota obbligatoria;
- corrispondere all'Ente Gestore il pagamento della retta secondo le quote, le scadenze e le modalità indicate nel prospetto dei costi. Il mancato pagamento della retta alle convenute scadenze comporta avviso scritto da parte dell'Ente, a cui il genitore deve sollecitamente dare riscontro versando l'importo.

Art. 7) In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa e nel caso di ritiro del/la bambino/a-ragazzo/a nel corso dell'anno scolastico, l'Ente ha diritto al pagamento delle rette non corrisposte e dovute sino alla avvenuta frequenza del bambino/a – ragazzo/a da parte dei genitori, che si impegnano a tale versamento; non sono previste riduzioni per i periodi intermedi di mancata frequenza.

Art. 8) L'iscrizione o conferma posto è un contributo annuale per:

manutenzione ordinaria della struttura scolastica, spese di funzionamento della Scuola come Segreteria, Amministrazione, assicurazione, sussidi vari e riscaldamento.

Sono a carico della famiglia:

libri di testo e materiale scolastico, mensa, attività libere parascolastiche, studio assistito, pre e post scuola, attività di progetti non sovvenzionati, viaggi di istruzione e uscite culturali, eventuali danni a oggetti o a materiali o alla struttura scolastica dovuti al mancato rispetto del Regolamento.

Art. 9) Il presente contratto è integrato dal contratto formativo, che costituisce parte integrante e sostanziale del rapporto di prestazione scolastica. In caso di non adesione, il contratto di prestazione scolastica si considera risolto ad ogni effetto.

Art. 10) Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole si intendono tutte essenziali e inderogabili, i contraenti rinviano alle norme di legge in materia.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. N.196/2003, e DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 .I dati raccolti nel presente modulo servono esclusivamente alla Scuola ai fini istituzionali.

Dichiariamo di aver preso visione del contratto e di ogni singola clausola in esso contenuta.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle condizioni generali del contratto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile.

Casale Monferrato _____

I Genitori

Il Legale Rappresentante

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario.